



Decreto sostegni bis Misure per le imprese

Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73

Contributo a fondo perduto automatico

Art. 1, Commi da 1) a 3)

- AI SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA ALLA DATA DEL 26/05/2021
- CHE ABBIANO PRESENTATO DOMANDA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL D.L. 41/2021, CHE NON L'ABBIANO INDEBITAMENTE PERCEPITO O CHE NON L'ABBIANO RESTITUITO

SPETTA UN ULTERIORE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO NELLA MISURA DEL 100% DEL CONTRIBUTO GIA' RICONOSCIUTO AI SENSI DEL DECRETO SOSTEGNI, SENZA NECESSITA' DI PRESENTARE UNA NUOVA ISTANZA

Contributo a fondo perduto alternativo

Art. 1, Commi da 5) a 15)

- AI SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA ALLA DATA DEL 26/05/2021
- A CONDIZIONE CHE L'AMMONTARE MEDIO MENSILE DEL FATTURATO E DEI CORRISPETTIVI
DEL PERIODO 01/04/2020-31/03/2021
SIA INFERIORE DI ALMENO IL 30%
RISPETTO AL PERIODO 01/04/2019-31/03/2020
- POTRANNO PRESENTARE DOMANDA, ENTRO 60 GIORNI DALL'AVVIO DELLE PROCEDURE
TELEMATICHE DEDICATE, PER OTTENERE:

Contributo a fondo perduto alternativo

a) SE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO AUTOMATICO AI SENSI DEI COMMI DA 1) A 3) POTRANNO OTTENERE L'EVENTUALE MAGGIOR VALORE DEL CONTRIBUTO DETERMINATO NELLE SEGUENTI MISURE:

- 60% se il Volume d'Affari del 2019 è non superiore a € 100.000,00
- 50% se il Volume d'Affari del 2019 è compreso tra € 100.000,00 e € 400.000,00
- 40% se il Volume d'Affari del 2019 è compreso tra € 400.000,00 e € 1.000.000,00
- 30% se il Volume d'Affari del 2019 è compreso tra € 1.000.000,00 e € 5.000.000,00
- 20% se il Volume d'Affari del 2019 è compreso tra € 5.000.000,00 e € 10.000.000,00

IN TAL CASO IL CONTRIBUTO GIA' RICONOSCIUTO AI SENSI DEI COMMI DA 1) A 3) VERRA' SCOMPUTATO DA QUELLO DETERMINATO COME SOPRA. SE DOVESSE EMERGERE UN CONTRIBUTO INFERIORE RISPETTO A QUELLO GIA' RICONOSCIUTO, NON VERRA' DATO SEGUITO ALL'ISTANZA.

Contributo a fondo perduto alternativo

b) SE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL D.L. 41/2021

E' RICONOSCIUTO UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO NELLE SEGUENTI MISURE:

- 90% se il Volume d'Affari del 2019 è non superiore a € 100.000,00
- 70% se il Volume d'Affari del 2019 è compreso tra € 100.000,00 e € 400.000,00
- 50% se il Volume d'Affari del 2019 è compreso tra € 400.000,00 e € 1.000.000,00
- 40% se il Volume d'Affari del 2019 è compreso tra € 1.000.000,00 e € 5.000.000,00
- 30% se il Volume d'Affari del 2019 è compreso tra € 5.000.000,00 e € 10.000.000,00

Contributo a fondo perduto a conguaglio

Art. 1, Commi da 16) a 24)

- I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA ALLA DATA DEL 26/05/2021
- A CONDIZIONE CHE VI SIA UN PEGGIORAMENTO DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ANNO 2020 RISPETTO AL RISULTATO ECONOMICO DELL'ANNO 2019 IN MISURA PARI O SUPERIORE ALLA PERCENTUALE CHE VERRA' STABILITA CON APPOSITO DECRETO MINISTERIALE

POTRANNO PRESENTARE DOMANDA, ENTRO 30 GIORNI DALL'AVVIO DELLE PROCEDURE TELEMATICHE DEDICATE, PER OTTENERE UN CONTRIBUTO, IN MISURA DA DEFINIRE CON APPOSITO DECRETO, AL NETTO DEI CONTRIBUTI GIA' OTTENUTI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DETERMINATA DA COVID-19.

Credito d'imposta per canoni di locazione immobili e affitto aziende imprese turistiche

Art. 4

- ALLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE E TOUR OPERATOR
- CHE ABBIANO SUBITO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO PARI AD ALMENO IL 50% NEI MESI **DA GENNAIO 2021 A LUGLIO 2021** RISPETTO AI MEDESIMI MESI DELL'ANNO 2019

VIENE RICONOSCIUTO UN CREDITO D'IMPOSTA PARI AL 60% DEI CANONI DI LOCAZIONE O DEL 30% DEI CANONI PER AFFITTO DI AZIENDA RELATIVI AD OGNI SINGOLO MESE IN CUI SI REALIZZA LA CONDIZIONE RICHIESTA

Credito d'imposta per canoni di locazione immobili e affitto aziende

Art. 4

- A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI
- CHE ABBIANO SUBITO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO MEDIO MENSILE PARI AD ALMENO IL 30% NEL PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021 RISPETTO AL PERIODO 01/04/2019 – 31/03/2020

VIENE RICONOSCIUTO UN CREDITO D'IMPOSTA PARI AL 60% DEI CANONI DI LOCAZIONE O DEL 30% DEI CANONI PER AFFITTO DI AZIENDA RELATIVI AI MESI DA GENNAIO 2021 A MAGGIO 2021

Esenzione versamento 1^a rata IMU anno 2021

Art. 6-sexies D.L. 41/2021 convertito nella L. 21 maggio 2021 n. 69

NON E' DOVUTA LA PRIMA RATA IMU RELATIVA AGLI IMMOBILI NEI QUALI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITA' DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI PASSIVI

- TITOLARI DI PARTITA IVA ALLA DATA DEL 23/03/2021
- CHE ABBIANO SUBITO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO MEDIO MENSILE DELL'ANNO 2020 PARI AD ALMENO IL 30% RISPETTO AL FATTURATO MEDIO MENSILE DELL'ANNO 2019; IL CALO DI FATTURATO NON E' RICHIESTO AI SOGGETTI CHE ABBIANO INIZIATO L'ATTIVITA' IN DATA SUCCESSIVA AL 01/01/2019



Il **Centro Servizi** dell'Associazione mette a Tua disposizione le seguenti attività:

1. **ELABORAZIONE PAGHE:** l'assistenza sartoriale di sempre, a prezzo ribassato.
2. **CORSI DI FORMAZIONE:** qualificati, per ogni esigenza, al passo con le nuove richieste di titolari e lavoratori.
3. **CLASSIFICA** alberghiera e pratiche di **VARIAZIONE** del periodo di apertura.
4. **Incontro DOMANDA/OFFERTA** di lavoro, in collaborazione con EBT: rapido e personalizzato.
5. **CONSULENZA SPECIFICA:** nuove, reali e concrete possibilità di interagire con professionisti qualificati per ogni tua esigenza e nella comodità della nostra sede.

045/6270505 | servizi@ugav.it